

CONVENZIONE
ATTIVITA' SANITARIA SPECIALISTICA
IN CONSULENZA: NUTRIZIONE CLINICA/EPATOLOGIA

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale con sede legale in Mantova – Strada Lago Paiolo, 10 – Pec: protocollogenerale@pec.asst-mantova.it - P.IVA/C.F. 02481840201 - in persona del Direttore Generale Dott.ssa Anna Gerola, di seguito denominata semplicemente Azienda

E

la Fondazione SALUTEVITA con sede in Sermide e Felonica (MN) - Via XXIX Luglio, 28 - Pec: fondasalutevita@messaggipec.it - P. IVA 02619900208- C.F. 01591200207 – in persona del Presidente e Legale Rappresentante Geom. Francesco Canossa, di seguito denominata semplicemente Salutevita

RICHIAMATI gli artt. 88 e seguenti del CCNL Area Sanità sottoscritto in data 23/01/2024;

PREMESSO CHE:

- Salutevita è interessata al rinnovo della convenzione per l'erogazione di prestazioni sanitarie nella disciplina di nutrizione clinica/epatologia a favore dei degenti delle strutture in gestione;
- l'Azienda è in grado di erogare le suddette prestazioni tramite propri Professionisti afferenti alla S.S.D. Nutrizione Clinica Artificiale e Servizio Dietetico, regolarmente autorizzati allo svolgimento della libera professione intramuraria;
- I Professionisti in parola hanno manifestato la propria disponibilità ad esplicitare l'attività richiesta fuori orario di servizio, in regime di libera professione aziendale in convenzione;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto della convenzione

L'Azienda si impegna a garantire in favore della RSA Casa Canossa di Serravalle a Po e RSA Casa Solaris di Sermide e Felonica, gestite da Salutevita, nei termini e secondo le modalità di seguito disciplinate, l'attività di consulenza nelle discipline di nutrizione clinica/epatologia.

Art. 2 - Sede e modalità di erogazione delle prestazioni

L'attività di consulenza verrà svolta, nei giorni feriali e fuori dal normale orario di servizio presso RSA Casa Canossa di Serravalle a Po e RSA Casa Solaris di Sermide e Felonica, per un impegno massimo complessivo di n° 4 ore mensili.

La programmazione delle prestazioni verrà definita d'intesa tra le Strutture, nel rispetto delle esigenze dell'Azienda e di norma non riveste il carattere dell'urgenza.

Art. 3 - Strutture e mezzi

Salutevita si impegna a fornire le infrastrutture, i mezzi nonché tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dei compiti di cui al presente atto.

Art. 4 - Rapporti economici

A fronte dell'attività prestata Salutevita corrisponderà all'Azienda un importo orario pari a € 130,00 - onnicomprensivo

Salutevita registrerà gli accessi e le presenze dei Professionisti.

Con cadenza mensile Salutevita trasmetterà la registrazione dell'attività svolta dai Professionisti alla S.C. Accoglienza – CUP – Libera professione dell'Azienda (email: aclip@asst-mantova.it) utilizzando il modulo allegato (Allegato A).

Con la medesima cadenza mensile, l'Azienda predisporrà regolare fattura.

Art. 5 - Assicurazione

Salutevita garantisce la copertura assicurativa per i rischi connessi all'attività professionale erogata dai Professionisti dipendenti dell'Azienda.

Articolo 6 – Codice di comportamento dei dipendenti

Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici aziendali di comportamento dei dipendenti, redatti ai sensi di quanto stabilito dal DPR 62/2013 e s.m.i. e pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, nonché di accettarne i contenuti impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi.

Art. 7 – Trattamento dei dati sensibili

I Professionisti dell'Azienda che trattano dati personali dei pazienti sono tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali ai sensi del D.Lgs 196/93 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Art. 8 - Decorrenza e validità

La presente convenzione avrà decorrenza dal 01/01/2026 e scadenza al 31/12/2027, salvo non intervengano diverse disposizioni normative che regolamentino l'attività di consulenza specialistica.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.

La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.9 – Risoluzione della convenzione

La mancata realizzazione e/o il grave ritardo negli adempimenti oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze per cause ascrivibili ad una delle Parti, legittimeranno l'altra Parte alla risoluzione di diritto della convenzione.

Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Art. 10 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Art. 11 - Riserve di legge

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

Art. 12 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

Art. 13 (Disposizioni finali)

Le premesse contenute nella presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
Il Direttore Generale
Dr.ssa Anna Gerola

Fondazione Salutevita
Il Presidente
Geom. Francesco Canossa
